



Contenuti della sessione

Programma:

Normativa Europea e Nazionale


Obblighi legati alla tracciabilità dei rifiuti come da DM 59/2023:

- Soggetti obbligati al RENTRI e relative tempistiche
- Modalità di iscrizione
- I nuovi modelli di registro cronologico di c/s e Formulari

Confronto fra nuovi e vecchi adempimenti

Sanzioni

ececamere



Normativa Europea e Nazionale

Vista la [direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008](#) relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Articolo 35

Tenuta di registri

1. Gli enti o le imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.
2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi.
I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.
3. Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2.

Visto l'[articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

Visto il [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti

Visto, in particolare, l'[articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006](#)

Visto il [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale ...](#)

Visto il [Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\)](#) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio e con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la [missione M2-C1, Riforma 1.1](#), - Strategia nazionale per l'economia circolare, che prevede l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul RENTRI;

ecocamere



Istituzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti:

RENTRI (Decreto n. 59/2023) **Formulario trasporto rifiuti** **Registro cronologico di carico e scarico**

ececamere



Cosa contiene il Decreto

Gli adempimenti previsti per gli art. 190, 193 saranno:

digitali

per i soggetti obbligati (indicati all'art. 188 bis, comma 3-bis del D.lgs. 152/06) e per coloro che intendono isciversi volontariamente

cartacei in tutti gli altri casi

La modulistica (REGISTRI E FIR) sarà comunque scaricabile direttamente dal Registro

I modelli sono previsti nel Decreto.

Fino all'entrata in vigore del comma 1 (sistema di tracciabilità art. 188-bis) continuano ad utilizzarsi i DM 145/98, 148/98 e Circolare agosto 98.

A seguito di successive novità tecniche o operative gli aggiornamenti (ovviamente di natura non regolamentare) saranno adottati da successivi decreti.

ececamere



Soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI



- a) Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei **rifiuti**;
- b) Enti e le imprese che raccolgono o trasportano **rifiuti** a titolo professionale;
- c) Enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di **rifiuti** senza detenzione;
- d) Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di **rifiuti**;
- e) Enti e le imprese produttrici di **rifiuti pericolosi**;
- f) Organizzazioni non rientranti in enti e imprese che producono **rifiuti pericolosi**;
- g) Enti e imprese con più di 10 dipendenti **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi**:
 - ✓ prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - ✓ prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - ✓ derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie
- h) Delegato

ececamere



Soggetti NON tenuti all'iscrizione al RENTRI



- Enti e imprese che hanno fino a **10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi**:
 - ✓ prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - ✓ prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - ✓ derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie
- Enti, imprese produttori iniziali di **solli rifiuti non pericolosi**:
 - ✓ nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'arti. 2135 del C.c., e della pesca,
 - ✓ dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
 - ✓ nell'ambito delle attività commerciali,
 - ✓ nell'ambito delle attività di servizio,
 - ✓ da attività sanitarie,
 - ✓ veicoli fuori uso
- Soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa produttori iniziali di **solli rifiuti non pericolosi**

ececamere



Soggetti obbligati



*Possono iscriversi per operare come **delegati dei produttori**:*

- > associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
- > gestore del servizio di raccolta
- > gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006

Per conto dei produttori i delegati possono effettuare l'iscrizione e la trasmissione dei dati

ecocamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023



Dipendenti

[Le fonti: "Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE (definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (riportata anche nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014), "Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005 (pubblicato in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)]

Numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.

Delegati (art. 18 DM 59/2023)

Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
- gestore del servizio di raccolta
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I delegati possono effettuare, per conto dei produttori, l'iscrizione e la trasmissione dei dati

ecocamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023



Definizioni (DM 59/2023):

- a) **«unità locale»**: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione
- b) **«operatore»**: il soggetto iscritto al RENTRI
- c) **«sistema gestionale»**: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti
- d) **«utente»**: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

«servizi di supporto»: sono servizi messi a disposizione dal RENTRI i quali consentono agli operatori iscritti di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal DM

ecocamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - Tempistiche Iscrizioni



è stato pubblicato sul sito internet del Ministero www.mase.gov.it e sul sito internet del RENTRI www.rentri.gov.it il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

Dal 15/06/2023 (data di entrata in vigore del Decreto l'iscrizione) è effettuata con le tempistiche che seguono:

- a) a decorrere da **18 mesi** ed entro i 60 giorni successivi → **dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025**, per:
- enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
 - enti/imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti
 - tutti gli altri soggetti diversi dai produttori (impianti di trattamento rifiuti, trasportatori commerciali/intermediari Consorzi)
 - associazioni, delegati
- b) a decorrere da **24 mesi** ed entro i 60 giorni successivi → **dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025**, per:
- enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi con dipendenti fra 10 e 50
 - enti/imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con dipendenti fra 10 e 50
- c) a decorrere da **30 mesi** ed entro i 60 giorni successivi → **dal 15/12/2025 ed entro il 13/06/2026**, per:
- enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
 - produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti/imprese

Imprese / Enti produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non iscritti all'Albo (art. 212 c.8), si iscrivono quando obbligati come produttori, e nei tempi che gli corrispondono.

ecocamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023



E' stato pubblicato sul sito internet del Ministero www.mase.gov.it e sul sito internet del RENTRI www.rentri.gov.it il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI

<i>L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025

ecocamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023



E' stato pubblicato sul sito internet del Ministero www.mase.gov.it e sul sito internet del RENTRI www.rentri.gov.it il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI

4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

ecocamere

REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Iscrizione](#)

L'iscrizione **va effettuata**, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'iscrizione è **guidata** e può essere **compilata** in più momenti.

Ogni unità locale dell'operatore può iscriversi autonomamente.

L'accesso avviene con **strumenti digitali** di autenticazione da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore.

L'iscrizione è **completata** con la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori e la contestuale protocollazione.

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente che ha fatto accesso.

La **procedura** di verifica dipende dal profilo dell'operatore:

- **per le imprese** si procede con accesso diretto al Registro delle imprese.
- **per enti o altri soggetti** il RENTRI invia all'operatore, tramite PEC, la richiesta di confermare la qualifica di rappresentante.

Il RENTRI acquisisce automaticamente dal Registro Imprese e da altre banche dati ufficiali (es. Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) **le informazioni necessarie** per **creare il profilo dell'operatore e attivare l'area riservata** dalla quale perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI.

Il rappresentante dell'operatore può abilitare altre persone fisiche che,

- in qualità di incaricati**, potranno:
- ✓ accedere al RENTRI per completare l'iscrizione,
 - ✓ utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI,
 - ✓ trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Gli **incaricati** possono essere persone che non hanno titolo di rappresentanza

ecocamere

REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Iscrizione](#)

L'utente deve inserire:

- le **unità locali** dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico; nel caso di imprese le unità locali vengono riprese dal **Registro imprese ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti**.
- le **attività svolte** presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio).

I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento.

Per i **oggetti che hanno indicato di svolgere attività di recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio** le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l'Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

Le informazioni richieste possono essere integrate, o aggiornate rispetto a quelle derivanti dall'interconnessione telematica con gli archivi citati.

Le Sezioni Regionali verificano, a posteriori e con controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le informazioni aggiunte o integrate.

I produttori possono delegare associazioni di categoria, società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.

La delega può avvenire in due modi:

- Il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
- Il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

I produttori possono consultare le operazioni svolte dal delegato.

La Sezione Regionale dell'Albo nazionale Gestori accredita i delegati ad operare, a seguito della verifica del possesso dei requisiti.

ecocamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> Pagamenti



A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

- **Diritto di segreteria** pari a 10€
- **Contributo annuale** diversificato in relazione alla tipologia di impresa
 - ✓ Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva
 - ✓ Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva
 - ✓ Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

Il **versamento del contributo** annuale **viene effettuato**, successivamente all'iscrizione, **entro il 30 aprile di ogni anno**.

I versamenti **sono effettuati** con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).

Diritto di segreteria e **Contributi** annui non vanno pagati in caso di registrazione nel portale RENTRI **area Produttori non iscritti**.

un cenno su



Dopo l'iscrizione come variare i dati dell'unità locale



La pratica di **variazione** consente, con riferimento all'**unità locale iscritta** al RENTRI, di:

- Inserire una nuova autorizzazione
- Inserire una nuova attività svolta
- Modificare delle informazioni errate precedentemente inserite
- Cancellare la specifica unità locale al venir meno dei requisiti previsti dal D.M. n. 59/2023 per l'iscrizione al RENTRI o al venir meno della volontà nel caso di iscrizione volontaria.

La pratica di **cancellazione** consente di cancellare **tutte le unità locali iscritte** per l'operatore selezionato.

Le pratiche di CANCELLAZIONE e di VARIAZIONE comportano il versamento del diritto di segreteria pari a 10€ per ciascuna unità locale.

ATTENZIONE: *Prima di cancellare una o tutte le unità locali, l'operatore dovrà accertarsi di aver provveduto alla trasmissione al RENTRI di tutti i dati di cui all'art. 15 del D.M n. 59/2023*





REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Registro cronologico carico e scarico](#)



- **definisce** i nuovi modelli di registro e le istruzioni per la compilazione, entra in vigore dal 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori
- **l'obbligo di vidimazione e di tenuta in modalità digitale** dei registri, ma questo si sviluppa su tempi e modi diversi in ragione dell'attività svolta:
 - ✓ Dal 13 febbraio 2025 per i gestori e i grandi produttori (a)
 - ✓ Dalla data di iscrizione per tutti gli altri produttori obbligati (b)
- **l'obbligo di trasmissione al RENTRI** dei dati annotati sul registro di carico e scarico

(a) Il registro tenuto in **modalità digitale** è **vidimato digitalmente** già a partire dalla sua creazione che avviene nel portale RENTRI

(b) Il registro tenuto in **modalità cartacea** si ottiene dal portale RENTRI, le pagine di cui è composto devono essere stampate e fatte **vidimare presso la** CCIAA di competenza

ececamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Registro cronologico carico e scarico](#)



Il registro tenuto esclusivamente in modalità digitale **deve essere vidimato digitalmente** utilizzando il servizio delle CCIAA accessibile attraverso il RENTRI

Per la tenuta in formato digitale gli operatori possono utilizzare:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali («servizi di supporto»).

ececamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Registro cronologico carico e scarico](#) Trasmissione dei dati al RENTRI



Gli operatori **trasmettono al RENTRI tutti i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale.**

La **trasmissione** dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

La **trasmissione** può essere effettuata mediante:

- ✓ interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRI
- ✓ i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La **trasmissione** al RENTRI può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come **delegati** ai sensi dell'art. 18 del Regolamento: ***in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.***

La **trasmissione non è dovuta** nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni.

ececamere



Registro cronologico carico e scarico -> art. 190 D.lgs. 152/06



Il Modello (Comma 2) ->

disciplinato con Decreto di cui all'art. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) → rinvia al regolamento

Le **annotazioni** devono essere effettuate ->

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per intermediario/commerciante e consorzi

entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento → con le **modifiche introdotte dal D.lgs. 213/2022 (16/06/2023)** viene introdotto l'obbligo di indicare le **quantità trattate e quelle prodotte**, ma non vengono date indicazioni relativamente alle tempistiche per la gestione di tali operazioni e quelle sui materiali.

entro 5 gg per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (DPR 254/2003 art. 8 comma 3 – Norma speciale)

Compilazione affidata a terzi (comma 7) ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate,**tempistica diversa 1 mese....**

ececamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)



- **definisce** il nuovo modello di FIR con le relative modalità di compilazione che entra in vigore dal 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori
- **fissa** al **13 febbraio 2026** la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale
- **prevede** l'obbligo di **vidimazione digitale** sia per i FIR cartacei che digitali
- **stabilisce** l'obbligo di **trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi da tutti i soggetti coinvolti**
- **mette in capo al destinatario**, nel caso di FIR digitale, **l'obbligo di trasmettere il formulario** controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

ececamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)



Stabilisce che i produttori:

Dal 13 febbraio 2025 fino al 12 febbraio 2026 emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI;
- manualmente

La vidimazione avviene tramite il RENTRI

I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

Dal 13 febbraio 2026 i produttori iscritti al RENTRI devono emettere il FIR in formato digitale.

La compilazione del FIR digitale può essere effettuata utilizzando:

- i sistemi gestionali degli operatori;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali («servizi di supporto»).

La vidimazione avviene tramite il RENTRI.

ececamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)



GESTIONE DEL NUOVO FIR CARTACEO

Il produttore **stampa il FIR cartaceo in due copie** e trattiene la prima.

Il trasportatore e il destinatario **aggiungono le informazioni di competenza** e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette, al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la **riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario**.

La **trasmissione** della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso **gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI**.

VIVIFIR

SERVIZI DI SUPPORTO PER FIR CARTACEO

Nel caso di **FIR cartaceo** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- **compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;**
- **stampare il FIR vidimato digitalmente.**

Il servizio è rivolto sia agli **operatori iscritti** al RENTRI che ai **soggetti non iscritti**.

ececamere



REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)



Trasmissione dei dati al RENTRI

Dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari iscritti **trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi** nelle tempistiche fissate nei decreti direttoriali.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- **interoperabilità** tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI

La **trasmissione al RENTRI** dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati.

ececamere

REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> Coloro che non hanno obbligo di iscrizione

Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi:

- o nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali
- o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

- o nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- o dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- o nell'ambito delle attività commerciali;
- o nell'ambito delle attività di servizio;
- o da attività sanitarie
- o veicoli fuori uso

ATTENZIONE ->

Se gli stessi soggetti producono anche un solo rifiuto pericoloso, dovranno iscriversi al RENTRI, e saranno soggetti alle nuove regole solo per quel singolo rifiuto.
Ovviamente resta possibile l'iscrizione volontaria.

Non devono, in base all'art. 190 del D.lgs. 152, **tenere il registro cronologico di carico e scarico.**

Per il trasporto di rifiuti **possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo.**

[Rimangono validi i **casi di esonero** (p.e. per i trasporti occasionali) o di utilizzo di documenti alternativi (p.e. per i rifiuti conferiti a circuiti organizzati di raccolta)]

Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.

ecocamere

REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> Coloro che non hanno obbligo di iscrizione

I produttori possono continuare ad emettere il FIR in formato cartaceo ma **con i nuovi modelli.**

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI.

La **vidimazione avviene esclusivamente tramite il RENTRI**, previa **registrazione**. **NON COMPORTA IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO E DEL DIRITTO DI SEGRETERIA.**

I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

REGISTRAZIONE

Per utilizzare il servizio di vidimazione digitale del FIR i produttori devono registrarsi, sul portale RENTRI nell'area riservata **"Produttori di rifiuti non iscritti"**.

Una volta registrati potranno accedere, sempre senza oneri, anche ai **servizi per la compilazione del FIR.**

La **registrazione** è necessaria anche qualora il produttore utilizzi il proprio sistema gestionale per compilare il FIR.

La procedura di registrazione richiede **un accesso con identità digitale** (SPID, CNS, CIE) da parte del rappresentante dell'operatore o di suo incaricato.

Non esiste una scadenza definita per la registrazione ma il **produttore dovrà provvedere alla registrazione prima di vidimare digitalmente il primo FIR.**

ecocamere

REGOLAMENTO DM 59/2023 - entra in vigore il 15 giugno 2023 -> [Formulari](#)

per coloro che non hanno obbligo di iscrizione

Stabilisce:

Fino al 12 febbraio 2025 emettono il **FIR cartaceo con i vecchi modelli** (DM 145/1998):

- ❖ Con compilazione manuale o con sistemi gestionali
- ❖ Con vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio delle Camere di commercio VIVIFIR.

Dal 13 febbraio 2025 possono continuare ad emettere il FIR in **formato cartaceo**, ma con i **nuovi modelli**.

La **compilazione** può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La **vidimazione** avviene esclusivamente tramite il RENTRI, previa **registrazione**.

I **vecchi modelli dei FIR**, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

ececamere

Formulari -> Art. 193 D.lgs. 152/06

Il Modello (Comma 2) ->

disciplinato con Decreto di cui all'art. 188-bis (*Sistema di tracciabilità dei rifiuti*) → rinvia al [regolamento](#)

Formulari -> **DISPOSIZIONI** di cui all'art. 193 D.lgs. 152/06

Il formulario:

è **emesso** dal **produttore o dal detentore dei rifiuti**,

può essere emesso e compilato a cura del **trasportatore**, a seguito di richiesta del **produttore o del detentore**, resta **ferma la responsabilità del produttore o del detentore** con riferimento alle informazioni di propria competenza

è **integrato e sottoscritto**, per la parte di propria competenza, **dagli operatori coinvolti** nelle diverse fasi del trasporto.

l'acquisizione da parte del produttore del formulario, compilato in tutte le sue parti avviene attraverso la IV copia, **vale ai fini** dell'art. 188 commi 4 e 5 del D.lgs. 152/06 → Responsabilità nella gestione dei rifiuti

ececamere



RIEPILOGO NORMATIVO



Normativa GENERALE D.lgs. 152/06:

- art. 188-bis -> tracciabilità (RENTRI)
- art. 190 -> registro cronologico di c/s
- art. 193 -> formulari

Normativa specifica/dettaglio:

- DM 59/2023 (RENTRI)
- Tempistiche previste dal RENTRI
- Modalità di compilazione del modello di cui all'art. 4 DM 59/2023
- Modalità di compilazione del modello di cui all'art. 5 DM 59/2023
- Modalità OPERATIVE
-

ececamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



Formulari di trasporto rifiuti

Che cosa sono -> Documenti da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono indicati i soggetti coinvolti, quantità, tempistica.

Comma 1

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istadamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

ececamere

Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 7

Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano**:

- ✓ al trasporto di **rifiuti urbani** ai centri di raccolta di cui all'art. 183 effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
- ✓ al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ✓ ai trasporti di **rifiuti speciali non pericolosi**, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Comma 8

Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali** di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) [agricoli, agroindustriali..], effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento:

- al gestore del servizio pubblico di raccolta, o
- al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

ecocamere

Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 2

Con il Decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- **sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e**
- **le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al RENTRI,**
- **con possibilità di scaricare dal medesimo RENTRI il formato cartaceo.**

Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta (esempio → raccolta metalli ferrosi e non ferrosi [cat. 4-bis], spurghisti).

Comma 3

Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 188-bis, comma 1:

- continuano ad applicarsi il DM 145/98, nonché
- le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
- la vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

l'art. 188-bis, comma 1 disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti

ecocamere



Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 4

Fino all'emanazione del nuovo Decreto, il fir in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante pec sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.





Articolo 193 del D.lgs. 152/2006



FORMULARIO

Comma 17 - fir e responsabilità

Nella compilazione del FIR ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.



FORMULARIO PER IL TRASPORTO

ALLEGATO II REGOLAMENTO

Modelli 5/5



Allegato FORMULARIO RIFIUTI

DATA
EMISSIONE

[Numero FIR]



		FOGLIO Nr. _____				
1° OPERATORE	VETTORE TERRESTRE <input type="checkbox"/>	TERMINALISTA <input type="checkbox"/>	GESTORE FERROVIARIO <input type="checkbox"/>	GESTORE MARITTIMO <input type="checkbox"/>	INTERMEDIARIO <input type="checkbox"/>	
	Denominazione _____		Codice Fiscale _____			Numero Iscrizione Albo _____
	Tratta Identificativo Treno / Nave _____		<input type="checkbox"/> (RID / MDG) Trasporto merci pericolose			
	Targa automezzo _____	Targa rimorchio _____	<input type="checkbox"/> Presa in carico rimorchio precedente		Cognome e Nome del Conducente _____	
Data _____		Ora _____	Firma _____			
2° OPERATORE	VETTORE TERRESTRE <input type="checkbox"/>	TERMINALISTA <input type="checkbox"/>	GESTORE FERROVIARIO <input type="checkbox"/>	GESTORE MARITTIMO <input type="checkbox"/>	INTERMEDIARIO <input type="checkbox"/>	
	Denominazione _____		Codice Fiscale _____			Numero Iscrizione Albo _____
	Tratta Identificativo Treno / Nave _____		<input type="checkbox"/> (RID / MDG) Trasporto merci pericolose			
	Targa automezzo _____	Targa rimorchio _____	<input type="checkbox"/> Presa in carico rimorchio precedente		Cognome e Nome del Conducente _____	
Data _____		Ora _____	Firma _____			
3° OPERATORE	VETTORE TERRESTRE <input type="checkbox"/>	TERMINALISTA <input type="checkbox"/>	GESTORE FERROVIARIO <input type="checkbox"/>	GESTORE MARITTIMO <input type="checkbox"/>	INTERMEDIARIO <input type="checkbox"/>	
	Denominazione _____		Codice Fiscale _____			Numero Iscrizione Albo _____
	Tratta Identificativo Treno / Nave _____		<input type="checkbox"/> (RID / MDG) Trasporto merci pericolose			
	Targa automezzo _____	Targa rimorchio _____	<input type="checkbox"/> Presa in carico rimorchio precedente		Cognome e Nome del Conducente _____	
Data _____		Ora _____	Firma _____			
ANNOTAZIONI	ANNOTAZIONI					

VERBAZIONE	_____					
	_____					[Numero FIR]

Completamento Modulo: FIR-2024-01 - Modello conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n.59 - ver.1.0

amere

Articolo 193 del D.lgs. 152/2006FORMULARIO
casi particolari**Comma 18 – attività sanitaria**

Comma 19 - attività di manutenzione, piccoli interventi edili e attività legge 82 del 25 gennaio 94 [attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione]

Comma 20 - Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3

[. comma 1) manutenzione alle infrastrutture,
. comma 3) attività manutentiva effettuata da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture]

Per le attività di cui all'articolo 230, comma 5 - Rifiuti che provengono da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, fosse settiche...

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON ai sensi del Decreto 1/02/2018 - Si applica nell'ambito della raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non, iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 210 comma 5 secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1 comma 124 della legge 124 del 4/08/2017.

ecocamere



Articolo 190 del D.lgs. 152/06



Registro cronologico di carico e scarico

Che cosa è -> il documento su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti.

Oltre alle:

quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento: preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e attività di recupero.

ececamere



Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



REGISTRO
CRONOLOGICO
CARICO
E SCARICO

Chi è obbligato ->

- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti (**tutti i rifiuti**),
- gli enti e imprese produttori iniziali di **rifiuti pericolosi** e
- gli enti e le imprese produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 184 c.3 lettere, **con più di 10 dipendenti**:
 - c) - [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - d) - [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
 - g) - [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dal trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie]

ececamere

Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Chi è esonerato (Comma 5) ->

- imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari <= 8.000 euro annuo (**tutti i rifiuti**)
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8)
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi fino a 10 dipendenti**

Sono esclusi anche ->

I soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

Soggetti obbligati al registro ma con particolari modalità sempre per rifiuti pericolosi (Comma 6) ->

- ✓ imprenditori agricoli art. 2135 C.c. produttori iniziali
- ✓ soggetti che svolgono attività ATECO 96.0201, 960202, 960203, 960902 produttori iniziali (**compresi i 180103**)
- ✓ soggetti che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (**liberi professionisti**) quando indicati/obbligati di cui al comma 1

come, attraverso ->

- ✓ conservazione progressiva per 3 anni del fir o documenti sostitutivi al fir
- ✓ conservazione progressiva per 3 anni dei documenti di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta

Modalità funzionale anche ai fini del MUD -> modifica introdotta dal D.lgs. 213/2023 in vigore dal 16/06/2023

ecocamere

REGISTRO
CRONOLOGICO
CARICO
E SCARICO

Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



Il Modello ->

Comma 2 modello prossimo Decreto

Fino alla sua uscita si utilizza il DM 148/98 per quanto riguarda i dati e le modalità da utilizzare, compresa anche la numerazione e la vidimazione prevista dalle CCIAA

-> nuovo Decreto prevede **modello, dati e vidimazione** (ai sensi dell'art. 188-bis)

Le annotazioni devono essere effettuate ->

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per chi effettua raccolta /trasporto,
- dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino** per intermediario/commerciante e consorzi

entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento

→ con le **modifiche introdotte dal D.lgs. 213/2022 (16/06/2023)** viene introdotto l'obbligo di indicare le quantità trattate e quelle prodotte, ma non vengono date indicazioni relativamente alle tempistiche per la gestione di tali operazioni e quelle sui materiali.

→ entro 5 gg per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (DPR 254/2003 art. 8 comma 3 – Norma speciale)

Compilazione affidata a terzi ->

I soggetti la cui produzione annua non eccede **le 20 t di rifiuti non pericolosi e le 4 t di pericolosi** possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

ecocamere

l'art. 188-bis, comma 1 disciplina il Sistema di tracciabilità dei rifiuti

REGISTRO
CRONOLOGICO
CARICO
E SCARICO

Articolo 190 del D.lgs. 152/2006



REGISTRO CRONOLOGICO CARICO E SCARICO

Ubicazione ->

sono tenuti **o resi accessibili presso:**

ogni impianto di:

- ✓ produzione
- ✓ stoccaggio/recupero/smaltimento

sede operativa per:

- ✓ raccoglitori/trasportatori
- ✓ commercianti/intermediari

Conservazione ->

- ✓ conservati, integrati ai fir, **per 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione
- ✓ per le discariche **perennemente e poi consegnati** all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto
- ✓ per gli impianti **dismessi o non presidiati presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto**

CdR (Comma 9) ->

- Le operazioni di gestione dei CdR di cui all'art. 183 sono escluse dall'obbligo di registrazione per i rifiuti non pericolosi.
- Le operazioni di gestione dei CdR rientrano sul registro per i rifiuti pericolosi, unica operazione effettuata contestualmente e cumulativa per codice rifiuto al momento dell'uscita dal CdR

..... I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati **possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto (Comma 10)**

ecocamere

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO – ALLEGATO I REGOLAMENTO (modello unico)



[Impresa] – [Codice Fiscale Impresa]

RIFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO		INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S		TRASPORTATORE	
1) Registrazione n.		8) Codice EER		22) Num. Formulario		33) Denominazione	
2) Del		9) Provenienza: Urbani <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>		22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo		34) Codice fiscale	
Causale operazione	3) Carico DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/>	10) Descrizione del rifiuto:		23) Data inizio trasporto		35) N. Iscrizione Albo	
4) Scarico I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/>				ESITO CONFERIMENTO		Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
5) Riferimento operazione	n. / n. /	11) Caratteristica di Pericolo (HP)		24) Data fine trasporto		36) Denominazione	
	n. / n. /	12) Stato fisico	13) Quantità	25) Peso verificato a destino	kg	37) Codice fiscale	
	n. / n. /	14) Unità di misura: kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>		Respingimento:		38) N. Autorizzazione	
	n. / n. /	15) Destinato a: R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>		26) Tipologia: Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/>		Intermediario o Commerciante	
6) Rettifica Reg. nr. del		16) Categoria AEE		27) Quantità	28) Unità di m. kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>	39) Denominazione	
7) Stoccaggio istantaneo Data calcolo		17) Veicolo Fuori Uso	18) Reg. Pubblica Sicurezza	29) Causale: NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		40) Codice fiscale	
42) Annotazioni:		MATERIALI		PROVENIENZA DEL RIFIUTO		41) N. Iscrizione Albo	
		19) Materiale	21) Quantità Kg	Produttore			
		20) Altro		30) Denominazione			
				31) Codice fiscale			
				32) Indirizzo/luogo di produzione			

[Numero di vidimazione virtuale]

Pagina n.

Modulo - REGISTRO-CS-2024-01 modello conforme all'Allegato 1 al DM n. 59/2023 - ver 1.0

02/04/2025

ecocamere




ADEMPIMENTI PER SOGGETTI E TEMPI






SOGGETTI COINVOLTI	AZIONI	TEMPI
<p>gruppo A</p> <ul style="list-style-type: none"> → Impianti di trattamento rifiuti → Trasportatori di rifiuti → Commercianti/intermediari di rifiuti → Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti → Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti) → Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti) → Delegati 	<p>iscrizioni</p> <ul style="list-style-type: none"> registro - nuovo modello registro cartaceo/vidimato in CCIAA registro digitale formulari - nuovo modello formulari digitali 	<p>Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25 il 13.02.25</p> <p>Dal 13.02.25 il 13.02.25 Dal 13.02.26</p>
<p>gruppo B</p> <ul style="list-style-type: none"> → Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 10 e 50 dipendenti) → Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 10 e 50 dipendenti) 	<p>iscrizioni</p> <ul style="list-style-type: none"> registro - nuovo modello registro cartaceo/vidimato in CCIAA registro digitale formulari - nuovo modello formulari digitali 	<p>Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25 il 13.02.25 fino alla data di iscrizione dalla data di iscrizione il 13.02.25 Dal 13.02.26</p>
<p>gruppo C</p> <ul style="list-style-type: none"> → Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti) → Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti 	<p>iscrizioni</p> <ul style="list-style-type: none"> registro - nuovo modello registro cartaceo/vidimato in CCIAA registro digitale formulari - nuovo modello formulari digitali 	<p>Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26 il 13.02.25 fino alla data di iscrizione dalla data di iscrizione il 13.02.25 Dal 13.02.26</p>






SOGGETTI	Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25	Dal 13.02.25	Dal 13.02.25	Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25	Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26	Dal 13.02.26
	gruppo A		gruppo A - B - C	gruppo B	gruppo C	gruppo A - B - C
AZIONI						
iscrizioni	*			*	*	
registro - nuovo modello			*			
formulari - nuovo modello			*			
registro cartaceo/vidimato in CCIAA				fino alla data di iscrizione	fino alla data di iscrizione	
registro digitale		*		dalla data di iscrizione	dalla data di iscrizione	
formulari digitali						*

gruppo A

- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Delegati

gruppo B

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 10 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 10 e 50 dipendenti)

gruppo C

- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti




SANZIONI



Le sanzioni si applicano per:

- **Violazione degli obblighi di comunicazione (modello unico di dichiarazione - MUD) errata trasmissione o incompleta o inesatta** → puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza la sanzione si riduce da 26 a 160 euro.
- **Tenuta errata od incompleta dei registri obbligatori** → puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. **Se il registro si riferisce a rifiuti pericolosi** la sanzione va da 10.000 a 30.000 euro, nei casi più gravi si applica la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
- **Trasporto di rifiuti senza formulario o senza documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta dati incompleti o inesatti.** Si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto → puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro.

Art. 258, D.lgs. 152/06





SANZIONI



La mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel Decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

Art. 258, comma 10, D.lgs. 152/06

ecocamere

A large, abstract background graphic on the left side of the slide, featuring a complex network of blue lines and dots forming a shape that resembles a human head profile.

The logo for ecocerved, consisting of a small network icon followed by the word "ecocerved" in a blue, sans-serif font.

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

02/04/2025